

**SINTESI DEGLI INTERVENTI DI RIFORMA ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DELL'INPGI NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 2015
E TRASMESSI PER L'APPROVAZIONE DI LEGGE AI MINISTERI VIGILANTI**

Il progressivo aggravarsi dello stato di crisi del settore dell'editoria con la conseguente perdita dei rapporti di lavoro e il sempre più massiccio ricorso agli ammortizzatori sociali ha fatto registrare una grave sofferenza della gestione previdenziale.

Tale crisi ha comportato da un lato, una rilevante perdita dei rapporti di lavoro pari a circa il 16% negli ultimi cinque anni - con un tasso di contrazione dei livelli occupazionali in ambito giornalistico maggiore di 6,4 volte a quello della generalità del sistema Paese - e dall'altro, un sempre più intenso ricorso agli ammortizzatori sociali (nel 2014 il numero dei giornalisti che hanno beneficiato del trattamento di disoccupazione sono stati 2.013, della CIGS 772 e dei contratti di solidarietà 2.858).

La stessa Corte dei Conti, nella relazione n. 70/2015 relativa al bilancio consuntivo 2014, ha posto in risalto il carattere straordinario ed eccezionalmente repentino della situazione congiunturale determinata dal perdurare della situazione di crisi economica, che ha comportato pesanti riflessi – che sembrerebbero aggravarsi anziché scemare - sulla situazione occupazionale che investe il settore dell'editoria, incidendo sulle dinamiche del rapporto tra contributi e prestazioni e sugli equilibri della gestione, sottolineando in proposito che *“l'andamento della gestione previdenziale non mostrava nel medio-lungo periodo, giusto quanto esposto nel bilancio attuariale acquisito dall'Istituto nel 2012, profili di criticità, considerato anche che – come del resto posto in evidenza nella stessa nota integrativa al bilancio 2014 – le proiezioni statistiche a base 2010 non potevano considerare la gravità della crisi che ha investito il settore dell'editoria negli anni successivi”* ed esprimendo preoccupazioni legate, altresì, all'andamento demografico della platea degli iscritti.

L'Istituto ha dato mandato al Prof. Marco Micocci di redigere un Bilancio Tecnico Attuariale al 31 dicembre 2014, dal quale è emersa, in particolare, la necessità e l'urgenza di ripristinare le condizioni di equilibrio e di sostenibilità finanziaria nel medio-lungo periodo.

In tal senso si è reso pertanto necessario adottare interventi volti ad assicurare la sostenibilità della gestione previdenziale che incidono sia sulle entrate contributive che sulle uscite per prestazioni e prevedere, in particolare, l'istituzione di un contributo straordinario – nel rispetto dei principi di equità intergenerazionale, di ragionevolezza e di temporaneità – da applicare a tutte le pensioni per fasce di importo e percentuali crescenti della durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

Si illustrano qui di seguito gli interventi che incidono sia sulle entrate contributive che sulle uscite per prestazioni.

INTERVENTI IN MATERIA DI ENTRATE CONTRIBUTIVE

1) Aliquote Contributive

In tema di aliquote contributive vengono adottate le seguenti misure:

- A) Aliquota IVS – incremento dello 0,50% a carico del giornalista a far data dal 1° gennaio 2016;
- B) Aliquota IVS – incremento dello 0,53% a carico dell’Azienda a far data dal 1° gennaio 2016, che – unitamente all’innalzamento in misura pari all’1% della medesima aliquota, sempre con decorrenza 1° gennaio 2016, così come previsto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 58 del 15 luglio 2011 – determina un progressivo allineamento con l’analoga aliquota complessiva IVS (a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori) in vigore presso l’INPS, pari al 33,00%.
- C) a decorrere dal 1° gennaio 2017, di rendere strutturale l’aliquota dell’1% a carico dei datori di lavoro - destinata al sostegno della CIGS - istituita con delibera INPGI n. 82 del 25/06/2009, approvata con D.M. 5 agosto 2009 e successivamente modificata con delibera INPGI n. 41 del 30 luglio 2014, approvata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze in data 16 ottobre 2014, e la cui attuale scadenza è fissata alla data del 31 dicembre 2016;

2) Recepimento delle disposizioni di cui all’art. 7, co. 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983 convertito in Legge n. 638/1983, e successive modificazioni;

Tali disposizioni prevedono un minimo retributivo settimanale per l’accredito della anzianità contributiva (40% del trattamento minimo INPS - equivalente a circa 800 Euro mensili). In caso di retribuzione inferiore a tale limite l’anzianità contributiva verrà riparametrata alla retribuzione per evitare la costituzione di posizioni assicurative fittizie.

3) Consentire il riscatto del praticantato anche per i giornalisti che abbiano svolto la pratica professionale presso le Scuole di giornalismo riconosciute dall’Ordine dei giornalisti.

INTERVENTI IN MATERIA DI PRESTAZIONI

PRESTAZIONI FACOLTATIVE

A) Assegno di superinvalidità

L’assegno di superinvalidità viene concesso ai soli titolari di pensione diretta, che siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.

Il limite reddituale di accesso a tale tipologia di prestazione passa dagli attuali 70.600 Euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 Euro annui).

B) Abrogazione della prestazione una tantum ai superstiti

C) Ricovero case di riposo

Il contributo per il ricovero nelle case di riposo viene riconosciuto ai soli titolari di pensione diretta, che siano in possesso di almeno 20 anni di contribuzione Inpgi, escludendo i titolari di trattamenti ai superstiti e/o trattamenti non contributivi.

Il limite reddituale di accesso a tale tipologia di prestazione passa dagli attuali 70.600 Euro annui al minimo contrattuale del redattore ordinario (attualmente circa 38.000 Euro annui).

D) Abrogazione della Prestazione dell'indennità per inabilità temporanea

PRESTAZIONI OBBLIGATORIE

1) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione della vecchiaia

Età:

Uomini: 66 anni dal 2016

Donne: con progressione ogni 18 mesi dell'età

Anno	Età
	Con almeno 20 anni di contribuzione
1/1/2016 al 30/6/2017	63
dal 1/7/2017 al 31/12/2018	64
dal 1/1/2019 al 30/6/2020	65
a regime dal 1/7/2020	66

2) Modifica dei requisiti di accesso alla pensione d'anzianità

- Almeno 62 anni di età

Progressione ogni 18 mesi dell'innalzamento contributivo

REQUISITI PENSIONI DI ANZIANITA'	
Anno	Anni di contribuzione con almeno 62 anni di età
1/1/2016 al 30/6/2017	36
dal 1/7/2017 al 31/12/2018	37
dal 1/1/2019 al 30/6/2020	38
dal 1/7/2020 al 31/12/2021	39
dal 1/1/2022	40

Per il periodo transitorio – fino al 31 dicembre 2021 – sarà possibile accedere alla pensione di anzianità con almeno 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall'età anagrafica. Dal 1° gennaio 2022, a regime, sarà quindi necessario essere in possesso dei requisiti di 62 anni di età anagrafica e di 40 anni di anzianità contributiva.

3) Flessibilità nell'accesso alla pensione anticipata

Dal 1° luglio 2017 i giornalisti potranno accedere alla pensione anticipata con almeno 62 anni d'età e 36 anni di contribuzione con l'applicazione della percentuale d'abbattimento del 5 per cento per ogni anno mancante al raggiungimento dei requisiti contributivi indicati nella tabella relativa alle pensioni d'anzianità ovvero, se più favorevoli, rispetto ai requisiti di età per la pensione di vecchiaia.

RIDUZIONE ALIQUOTE DI RENDIMENTO PER LE CONTRIBUTIONI FUTURE

Quota E: 2,30% a scalare

Viene mantenuto il sistema retributivo con l'applicazione agli attuali scaglioni reddituali, per la quota di pensione maturata successivamente alla data di approvazione della riforma, delle seguenti aliquote:

QUOTA E) – Ipotesi al 2,30 per le Contribuzioni dall'1/1/2016				
Scaglioni della Retribuzione pensionabile				Aliquote di rendimento%
		fino a	44.456,00	2,30
da	44.456,01	a	59.126,48	1,73
da	59.126,49	a	73.796,96	1,44
da	73.796,97	a	84.466,40	1,15
		oltre	84.466,40	0,78

CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

A) Potranno accedere alla **pensione di vecchiaia con i requisiti ordinari** (Uomini con 65 anni di età e donne con 62 anni di età) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del presente Regolamento ed alla **pensione di anzianità con 62 anni di età e 35 anni di contribuzione**, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA
--	-----------------------------------

CATEGORIE	SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti per i quali alla data di entrata in vigore della riforma risultino già perfezionati i requisiti di età e contributivi per il diritto autonomo alla pensione di vecchiaia o di anzianità	I requisiti d'età e contributivi sono quelli previsti per la pensione di vecchiaia ed anzianità ordinaria senza abbattimenti permanenti.
Giornalisti autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione	<ul style="list-style-type: none"> - Autorizzazione antecedente alla data di approvazione del Regolamento; - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione al versamento volontario; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti disoccupati e/o inoccupati alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del CdA INPGI	<ul style="list-style-type: none"> - Non rioccupati con rapporti di lavoro subordinato; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di disoccupazione o comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolve: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	<ul style="list-style-type: none"> - Accordi stipulati anteriormente alla data di approvazione del Regolamento; - Non rioccupati in qualsiasi altra attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.
Giornalisti che alla data di approvazione del Regolamento risultano essere in congedo per assistere familiari con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al DL 26 marzo 2001, n. 151	<ul style="list-style-type: none"> - In congedo straordinario alla data di di approvazione del Regolamento; - Perfezionamento dei requisiti e pensionamento entro il periodo del congedo e comunque non oltre i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

B) Potranno accedere alla **pensione di anzianità con i requisiti ridotti** (almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, con l'applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione, i giornalisti appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante:

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornalisti che, alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione, risultino cessati dal rapporto di lavoro	<ul style="list-style-type: none"> - Non risultino rioccupati con rapporto di lavoro subordinato dopo la data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da

	parte del Consiglio di Amministrazione; - Perfezionino il diritto a pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;
Giornalisti il cui rapporto di lavoro si risolve: -in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile; -in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (FNSI o Associazioni stampa).	- Accordi stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all'Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015; - Decorrenza della pensione entro 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento;
Giornalisti collocati in mobilità ex lege n. 223/1991, ovvero dipendenti da aziende in crisi ex lege 416/81 e successive modificazioni e integrazioni.	- Accordi sindacali stipulati anteriormente alla data di adozione della delibera di approvazione del Regolamento da parte del Consiglio di Amministrazione e trasmessi all'Inpgi entro e non oltre il 01/09/2015; - Perfezionamento requisiti età e contributi entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o di cigs/solidarietà e comunque entro i 24 mesi dalla data di approvazione del Regolamento.

C) Le giornaliste appartenenti alle categorie indicate nella tabella sottostante potranno accedere alla **pensione di vecchiaia con i requisiti ridotti** (almeno 60 anni di età e 20 anni di contributi) previsti dalla normativa previgente la data di approvazione del Regolamento, con applicazione degli abbattimenti percentuali permanenti legati al periodo di anticipazione (non applicati nei casi di autorizzazione al versamento volontario entro il 30/06/2012):

CATEGORIE	CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SALVAGUARDIA (condizioni concorrenti e non alternative)
Giornaliste che a seguito della cessazione del rapporto di lavoro siano state ammesse alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro la data di adozione della delibera da parte del Consiglio di Amministrazione.	- Non risultino rioccupate con rapporto di lavoro subordinato dopo l'ammissione al versamento volontario; - Perfezionino il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2021;

PENSIONI DI INVALIDITA'

Assorbimento dell'integrazione contributiva concessa al momento della liquidazione di un altro trattamento pensionistico.

Nei casi in cui la pensione di invalidità sia stata integrata ai 20 anni contributivi e, successivamente, il giornalista maturi il diritto a pensione presso altro Ente, l'integrazione contributiva concessa dall'istituto sarà ricalcolata, garantendo comunque che l'importo complessivo delle pensioni non sia inferiore alla precedente pensione Inpgi goduta fino a quel momento.

PENSIONI AI SUPERSTITI

Modifica delle percentuali di abbattimento per redditi

Viene prevista l'adozione delle stesse percentuali di abbattimento per i redditi personali del solo coniuge superstite in vigore presso l'AGO, come di seguito indicato

Percentuali di abbattimento redditi (coniuge unico superstite)		
Fasce di reddito personale		% Riduzione
	fino a 19.553,82	0
da 19.553,83	a 26.071,76	-25%
da 26.071,77	a 32.589,70	-40%
	oltre 32.589,71	-50%

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

Istituzione di un contributo di solidarietà da applicare a tutte le pensioni – per fasce di importo e percentuali crescenti.

- Viene introdotto un contributo di solidarietà – per 5 anni a partire dalla data di approvazione della delibera - a tutti i trattamenti di pensione di importo rientrante nelle fasce di cui alle lettere a, b, c, della sottostante tabella, con percentuali crescenti e garantendo, in ogni caso, l'erogazione del trattamento minimo Inps (oggi circa 6.000 euro lordi annui):

a. da 0 a 30.000,00	0,5%
b. da 30.001,00 a 60.000,00	1%
c. da 60.001,00 a 91.251,15	1,5%

- Viene prorogato, per lo stesso periodo e con i medesimi criteri indicati al precedente punto 1, il contributo di solidarietà già attualmente in vigore per effetto dell'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si riassume nella seguente tabella:

da 91.251,16 a 130.358,80	6%
da 130.358,81 a 195.538,20	12%
oltre 195.538,20	18%

INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE

- Disoccupazione per dipendenti di azienda in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d'azienda**

Fermo restando l'accredito della contribuzione figurativa relativa ai primi 12 mesi di trattamento di disoccupazione, viene prevista l'eliminazione della maggiore contribuzione figurativa in favore dei giornalisti che cessano il loro rapporto di lavoro da aziende in crisi per contenere la crescita del costo legato alla riserva matematica.

2) Riduzione progressiva della misura dell'indennità di disoccupazione:

Riduzione dell'indennità di disoccupazione a partire dal 7° mese fino ad un massimo del 50% con le seguenti modalità:

- Indennità intera al 100% per i primi 180 giorni (primi 6 mesi)
- Indennità ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno (dal 7° mese al 15° mese);
- Indennità ridotta del 50% dal 451° giorno al 720° giorno (dal 16° mese al 24° mese).